

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MERAKI

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, un'associazione denominata "Meraki" più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
2. L'associazione ha sede in Monzuno (BO). La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. L'Associazione è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza.
2. In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
 - ★ di porre in essere un'esperienza di vita comunitaria basata su principi di circolarità, partecipazione, condivisione, collaborazione;
 - ★ di sviluppare una realtà educativa e formativa che possa accogliere persone e offrire percorsi di sperimentazione, crescita e cura del potenziale umano;
 - ★ di sensibilizzare la società verso uno stile di vita consapevole, attento al riciclo delle risorse che utilizza, a ciò che produce e ai processi che permettono il benessere, quest'ultimo inteso come una buona convivenza tra esseri umani, animali, vegetali ed ecosistemi naturali;
 - ★ di favorire la conoscenza, la comunicazione e le sinergie con realtà locali, persone, enti e istituzioni;
 - ★ di sostenere e collaborare con altri progetti di autosufficienza, ecovillaggi e realtà che lavorano per una cultura di pace, incontro, reciproca accettazione, solidarietà e rispetto delle diversità.
3. I Soci operano a favore dell'Associazione con il concetto del volontariato.
4. L'Associazione opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
 - a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - c) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
 - d) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Allegato A | Associazione Meraki | Statuto

- e) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e ss. mm;
- f) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
2. Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2. Pertanto l'Associazione le pone in essere attraverso
- ⇒ La realizzazione di progetti sperimentali di alloggio sociale ed abitare collaborativo;
 - ⇒ La promozione e la diffusione di pratiche ed esperienze quotidiane di sostenibilità, benessere, conoscenza e condivisione;
 - ⇒ La realizzazione di laboratori, workshop, conferenze, manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
 - ⇒ L'apertura e gestione di in circolo ricreativo riservato ai soci per favorire la vita associativa;
 - ⇒ L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione e/o il finanziamento, di iniziative svolte direttamente o indirettamente nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
 - ⇒ L'erogazione di denaro e la cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di "interesse generale" posti in essere da organizzazioni del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro aventi fini analoghi o comunque affini ai propri;
 - ⇒ La partecipazione a interventi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale finalizzata a sostenere e divulgare scopi analoghi o affini ai propri;
 - ⇒ La realizzazione di visite ed escursioni di interesse sociale e culturale rivolte ai propri soci, finalizzate alla realizzazione delle finalità associative e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in quanto finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, sia in via occasionale che continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di legge.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. È prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto aderiscano all'Associazione con la qualifica di "soci collettivi". I soci, ordinari e collettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo secondo le regole stabilite dal regolamento interno.
4. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente. Possono essere ammessi a soci collettivi solo le Associazioni di Promozione Sociale. Possono inoltre essere ammessi gli altri Enti del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al limite di cui all'art. 35 comma 3 del d.lgs. 117/17.
6. Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

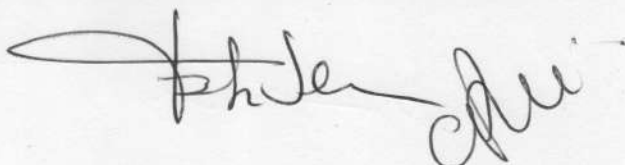
ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione, se maggiorenni;
 - c. di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - d. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'Associazione;
 - f. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - g. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - h. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere dall'appartenenza all'Associazione. In caso di recesso il socio mantiene i propri obblighi verso l'associazione sino al termine dell'esercizio in corso, salvo espressa rinuncia da parte del Consiglio Direttivo.
2. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa all'Associazione;
 - c. non operare in contrasto all'attività dell'Associazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso o per estinzione nel caso dei soci persone giuridiche;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Pg. 3 di 8



ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione :
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. l'Organo di Controllo, ove nominato.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica svolta salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio, maggiorenne, con diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione.
6. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.
8. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Allegato A | Associazione Meraki | Statuto

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 31 maggio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
 - b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio di esercizio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulla esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

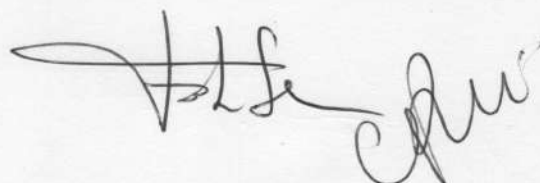
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari compreso fra 3 e 9 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, o per un periodo inferiore indicato dall'Assemblea in sede di elezione, e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di parità la decisione viene rimandata.
4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri, a meno che non siano venuti a mancare il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare. In tali casi deve essere convocata d'urgenza una Assembleia per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. Nomina il presidente ed il vicepresidente;

Pg. 5 di 8



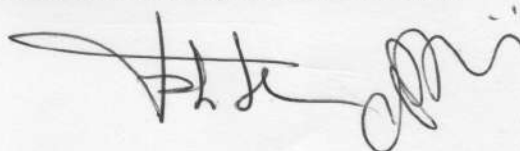
- b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - d. gestisce il Patrimonio sociale;
 - e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - f. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - g. individua le attività diverse, secondarie e strumentali che l'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 3;
 - h. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - i. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - j. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - k. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - l. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - m. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - n. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, al superamento dei limiti



previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

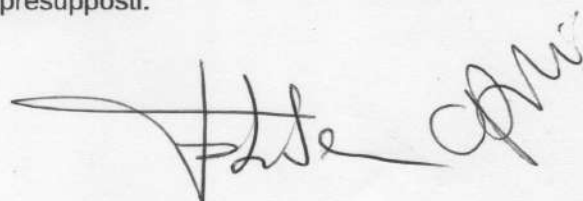
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati.
2. il Bilancio d'Esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/17, può essere redatto pertanto nella forma del rendiconto finanziario qualora ne ricorrano i presupposti.



3. Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

ART. 16 VOLONTARI

1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. È assicurato il rispetto dell'Art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

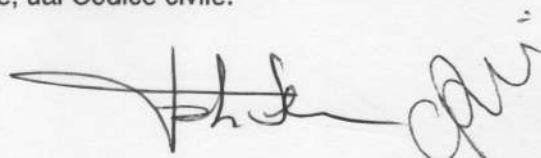
1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 19 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Allegato A | Associazione Meridionali | Statuto



8. Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea convocata entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dovrà prendere visione.

1. L'Associazione opera avvalendosi del volontariato. I volontari sono persone che per la scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere imputate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, in quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 del 2001.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro.

7. L'Associazione deve assicurare i volontari e i relatori a cui è affidato lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 28/6/2022 al N. 3 al N. 1698

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ciro Caffaro

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando necessario al perseguimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. È assicurato il rispetto dell'Art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 19 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.